



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

Ufficio I- Sezione I Affari generali
Settore V - Relazioni Sindacali

Alle OO.SS.
Comparto Sicurezza
Puglia e Basilicata

Oggetto: Direttiva sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio. - Disposizioni di dettaglio per il Corpo di Polizia penitenziaria.

In considerazione di alcune segnalazioni sindacali inerenti la presunta illegittimità della richiesta di visita fiscale per i periodi di malattia concessi dal dirigente sanitario (f.f. di medico del corpo) nei confronti del personale di polizia penitenziaria, si comunica quanto segue.

Con lettera circolare GDAP 23/01/2020.0023085.U avente ad oggetto – *Polo Unico su visite fiscali. Disciplina visite mediche di controllo agli appartenenti alle forze armate, ai corpi armati dello Stato e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Precisazioni* – la Direzione Generale dipartimentale competente è intervenuta sulla questione dando luogo a vari approfondimenti, al fine di fornire strumenti per la corretta applicazione della normativa in argomento.

Dall'esame delle suddette disposizioni, si ritiene in linea generale che per l'infermità del dipendente, sia essa certificata dal medico del servizio sanitario nazionale sia dal "medico del corpo", l'Amministrazione può in ogni caso disporre visite di accertamento durante l'assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha l'obbligo di mantenere la reperibilità presso il domicilio indicato all'inizio dell'evento morboso, salve le cause di esclusione dell'obbligo di reperibilità previste dall'art. 4 del d.lgs. 206/2017.

Nella suddetta lettera circolare è stato, altresì, precisato che la visita fiscale non va richiesta nei casi in cui il personale sia a disposizione delle Commissioni mediche Ospedaliere per l'accertamento dell'idoneità al servizio, nonché nei casi in cui l'assenza del dipendente sia dovuta a lesioni/ferite traumatiche riportate durante l'espletamento del servizio (in tal caso la visita fiscale non è dovuta per il periodo compreso tra l'evento traumatico e il rientro in servizio).

Cordiali saluti.

Il Provveditore
Martone